



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA  
*Provincia di Udine*

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**ORIGINALE**

ANNO 2024  
**N. 32** del Reg. Delibere

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2023.

L'anno **2024**, il giorno **16** del mese di **Dicembre** alle ore **20:30** nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Zucchiatti Sergio	Sindaco	Presente
Barberio Leonardo	Componente del Consiglio	Presente
Fabbro Ilca Rosa	Componente del Consiglio	Presente
Presello Emanuele	Componente del Consiglio	<b>Assente</b>
Bonifacio Valentina	Componente del Consiglio	Presente
Paolillo Maria	Componente del Consiglio	Presente
Mansutti Flavio Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Noacco Luciana	Componente del Consiglio	Presente
De Santis Michele	Componente del Consiglio	Presente
Fabbro Michele	Componente del Consiglio	Presente
Righini Angela	Componente del Consiglio	Presente
Barbina Mattia	Componente del Consiglio	Presente
Pontello David	Componente del Consiglio	<b>Assente</b>

Assiste il Vice Segretario Pagnucco dott.ssa Tania.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zucchiatti Sergio nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2023.

**ORE 20.37 – Entra il Consigliere Comunale NOACCO Luciana**

**Presenti 11 – Assenti 2**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 175 del 19/08/2016, art. 20 commi 1 e 4 in attuazione della Legge n.124 del 07/08/2015, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D. Lgs n.100/16.06.2017 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

**CONSIDERATO** che, ai sensi del T.U.S.P. art. 4 c.1, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**DATO ATTO** che, per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere annualmente ad analizzare l’assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di una relazione tecnica;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art.20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4 comma 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5 comma 2 T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 comma 2 T.U.S.P.;
- 3) previste dall’art. 20 comma 2 T.U.S.P.;
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2017/2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art.4 comma 7 D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Vito di Fagagna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art.16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1 T.U.S.P.;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione allegata alla presente deliberazione e corredata dalle singole schede di rilevazione elaborate sulla base del modello predisposto dal MEF, per ciascuna partecipazione detenuta dal Comune di San Vito di Fagagna;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato art. 24 T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**RICHIAMATA** integralmente propria deliberazione n. 22 del 06/10/2017 “Art. 24 D. Lgs 175/2016. Revisione straordinaria delle società partecipate”, la quale dava atto che l'unica società ancora partecipata dal Comune risultava la CAFC S.p.A. e disponeva motivatamente che non sussistesse necessità di dismetterla;

**DATO ATTO** che con deliberazioni

- n. 43 del 20/12/2019, il Consiglio comunale ha adottato la “revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175” prendendo atto che l'unica partecipazione posseduta dal Comune è quella di CAFC S.p.A.;
- n. 30 del 29/12/2020, il Consiglio comunale ha adottato la “revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 al 31.12.2019” prendendo atto che l'unica partecipazione posseduta dal Comune è quella di CAFC S.p.A.;
- n. 34 del 26/11/2021, il Consiglio comunale ha adottato la “Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 al 31.12.2020” prendendo atto che l'unica partecipazione posseduta dal Comune è quella di CAFC S.p.A.;
- n. 33 del 30/11/2022, il Consiglio comunale ha adottato la “Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 al 31.12.2021” prendendo atto che l'unica partecipazione posseduta dal Comune è quella di CAFC S.p.A.;
- n. 48 del 27/12/2023, il Consiglio comunale ha adottato la “Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 al 31.12.2022” prendendo atto che l'unica partecipazione posseduta dal Comune è quella di CAFC S.p.A.;

**DATO ATTO** che il Comune al 31.12.2023 (art. 26, c. 11 T.U.S.P.) detiene una partecipazione diretta in CAFC spa con n. 6531 azioni, pari al 0,759452% del capitale sociale e una indiretta in Acquedotto Poiana SPA (0,387321%) dal 01/07/2023 sino al 31.12.2033;

**CONSIDERATO** che la società CAFC spa al 31.12.2023 non deteneva ulteriori partecipazioni dato che la società Friulab s.r.l. è stata incorporata in CAFC Spa in data 07.12/2023;

**VISTA** la nota di CAFC spa prot. 5354 del 23/10/2024, indirizzata a tutti i propri soci, avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016”, con cui vengono comunicati i dati di CAFC spa e Acquedotto Poiana S.p.A.;

**DATO ATTO** che la società CAFC spa, come evincibile dalle allegate schede:

- rientra nelle categorie di cui all’art 4 del T.U.S.P. in quanto:
  - ⇒ produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art.4. co. 1);
  - ⇒ produce un servizio di interesse generale (art. 4 co.2 lett. a)  
(affidatario del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale)
- non ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2019-2023;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (numero medio dipendenti 271 e n. 5 amministratori)
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio 2021-2023 ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro (€ 54.872.031,67.-)
- opera costantemente per il contenimento dei costi operativi;

**DATO ATTO** che la società Acquedotto Poiana S.p.A., come evincibile dalle allegate schede:

- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art. 4, co. 1);
- produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a);
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (numero medio dipendenti 34 e 3 amministratori);
- nel triennio 2021-2023 ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 di euro (€ 2.445.816,33.=)
- nell’anno 2023 ha conseguito un risultato di esercizio positivo (931.906,00);
- la società Acquedotto Poiana S.p.A., quale sub concessionaria di CAFC S.p.A., svolge, a partire dal 01.07.2023 il servizio idrico integrato nel territorio dei propri Comuni soci. Tale rapporto di sub concessione è regolamentato da un apposito “contratto di concessione di servizi” stipulato tra le due società in questione.
- l’acquisizione da parte di CAFC S.p.A. di una partecipazione di controllo in Acquedotto Poiana S.p.A. rappresenta una prima fase del processo di aggregazione, propedeutica a una seconda fase che si concluderà con l’incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC S.p.A. entro il 31.12.2033;
- la società eroga i servizi previsti dal SII, in qualità di sub-concessionaria, di CAFC SpA, gestore unico d'Ambito;

**RITENUTO** pertanto di mantenere la partecipazione diretta in CAFC spa e della partecipazione indiretta (51%) in Acquedotto Poiana S.p.A in quanto pienamente conforme alle norme citate;

**EVIDENZIATO** che l’art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016 prevede che “fermo quanto previsto dall’art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”;

**ATTESO** che tale ricognizione va effettuata, con apposito provvedimento entro il 31 dicembre;

**RICHIAMATA** la PEC ricevuta dall’AUSIR in data 27/11/2024 rif. suo prot. 3718 con la quale è stata trasmessa la relazione di ricognizione sulla gestione del servizio Idrico integrato che costituisce allegato alla presente deliberazione (Allegato B) come previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 201/2022 con cui si dà attuazione all’art. 31 co.1 del medesimo decreto “*rafforzare la trasparenza e la*

*comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;*

**TENUTO CONTO** che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

**ACCERTATO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. b) ed e), del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), e art. 10, del T.U.S.P.;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- i principi contabili applicati di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al suddetto D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Statuto Comunale.

Il Sindaco illustra nel dettaglio le partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune.

Visto che non ci sono interventi, si procede con la votazione.

Con la seguente votazione, a voti legalmente espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 consiglieri:

Favorevoli: 11

Astenuti: /

Contrari: /

## **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.Lgs. 175/2016, la relazione tecnica, allegata al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, contenente l'analisi dell'assetto complessivo della partecipazione detenuta, alla data del 31/12/2023, dal Comune di San Vito di Fagagna (Allegato A);
2. **DI APPROVARE** le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni, predisposte per la partecipazione detenuta dal Comune di San Vito di Fagagna, sulla base del modello predisposto dal MEF – Dipartimento del Tesoro;
3. **DI APPROVARE** il piano di razionalizzazione per le seguenti società, come da proposta contenuta nella relazione tecnica:
  - ✓ CAFC spa si conferma il **mantenimento** in quanto la società è **strettamente necessaria** per il perseguimento **delle finalità istituzionali** del Comune di San Vito di Fagagna e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art.4 comma 2 lettera a) D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
4. **DI INCARICARE** gli organi comunali deputati, ciascuno per quanto di propria competenza, a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
5. **DI RENDERE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE**, la relazione di ricognizione sulla gestione del servizio Idrico integrato che costituisce allegato alla presente deliberazione come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 – Allegato B come in premessa dettagliato;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014) alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P. individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Successivamente con separata votazione, a voti legalmente espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 consiglieri:

Favorevoli: 11

Astenuti: /

Contrari: /

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dalla DOTT.SSA MARIATERESA MELISSANO in data 11 dicembre 2024.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dalla DOTT.SSA MARIATERESA MELISSANO in data 11 dicembre 2024.

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
Zucchiatti rag. Sergio

Il Vice Segretario  
Pagnucco dott.ssa Tania

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 18/12/2024 al 02/01/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di San Vito di Fagagna, li 18/12/2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
rag. Antonella Leone

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **16/12/2024**, poiché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 16/12/2024

Il Responsabile dell'esecutività  
rag. Antonella Leone



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TANIA PAGNUCCO

CODICE FISCALE: PGNTNA73R64L483Q

DATA FIRMA: 18/12/2024 16:56:40

IMPRONTA: 8290D92041C1F82C7B0EBE7EE385BAA18B325AA12B93215A86B2DC5A75A949F3  
8B325AA12B93215A86B2DC5A75A949F314998FC40911CD39C93E815F5C1519AC  
14998FC40911CD39C93E815F5C1519AC45BED8BC049C84124F93BCA23F3AF09C  
45BED8BC049C84124F93BCA23F3AF09C1761E76F50A3417E328EEC93B5120258

NOME: ZUCCHIATTI SERGIO

CODICE FISCALE: ZCCSRG61R27L483K

DATA FIRMA: 18/12/2024 17:24:13

IMPRONTA: 5AD8CCCF94948028FF0DE585CFED65979E775623C5E5466B2513B6524950E348  
9E775623C5E5466B2513B6524950E348EE42F7ECF3F7DC49C30BE0DECEBC7ACC  
EE42F7ECF3F7DC49C30BE0DECEBC7ACC894A814CE65872C45FEA046ED8AF6653  
894A814CE65872C45FEA046ED8AF6653289ADCF030B41FC6243B4BA81B733027

NOME: LEONE ANTONELLA

CODICE FISCALE: LNENNL76S56B963E

DATA FIRMA: 18/12/2024 17:25:52

IMPRONTA: 0D17702454DE55038AF3B9A54313CEA570EE55570934431E26AFBDE13E4F3C8D  
70EE55570934431E26AFBDE13E4F3C8D6DD9E86A569F2AA7EEE50CB18D260C0E  
6DD9E86A569F2AA7EEE50CB18D260C0E1647C6FC7808FE314924D54413D2E1C5  
1647C6FC7808FE314924D54413D2E1C52B18D8D857C2FC9037BAE644B2C30D46